CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159

OGGETTO: ***INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. E DALL'ART. 36-bis C. 5-bis DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA***

L'anno ***duemilaventisei addì cinque del mese di ottobre*** *alle ore 17:45 nella solita sede delle riunioni.*
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N.	*Cognome e nome*		*Presente*	*Assente*
1.	*PORTERA Antonello*	*Sindaco*	*X*	
2.	*BRIZIO Federica*	*Vice Sindaco*	*X*	
3.	*FERRARO Rocco*	*Assessore*	*X*	
4.	*GIORDANO Anna*	*Assessore*	*X*	
5.	*GIORSINO Roberto*	*Assessore*	*X*	
6.	*MULASSANO Filippo*	*Assessore*		*X*

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.
Il Sindaco PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- le disposizioni di riferimento per il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica sono costituite dagli art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 che stabiliscono procedure, tempistiche, limiti di ammissibilità e disciplina sanzionatoria nei casi di abusi commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico;
- l'art. 36-bis c. 4 del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art.3 c. 4-bis del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, ha apportato alcune importanti modifiche in merito, tra cui l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso e la previsione di casi specifici di applicabilità di deroga per sanare opere che hanno determinato la creazione o l'aumento di superfici utili e volumi;
- l'art. 167 c. 5 del D.Lgs 42/2004 stabilisce che *"Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima"*;
- tale principio è ribadito dal c. 5-bis dell'art. 36-bis del DPR 380/2001 che recita testualmente *"Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione"*; il comma prosegue disponendo che *"in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Dato atto che il Comune di Savigliano risulta inserito nell'elenco regionale dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ex L.R. n.32/2008 e dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2008;

Tenuto conto che nell'esercizio delle suddette funzioni questo ente deve procedere al perfezionamento di alcune pratiche di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis c. 4 del D.P.R. 380/2001 e nello specifico alla quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in casi che hanno determinato aumento di volume e superficie (ipotesi non prevista nella precedente e datata D.G.C. 146 del 23/12/20215);

Ritenuto necessario, in attesa di un'eventuale entrata in vigore di più specifica disciplina normativa in materia, stabilire, per quanto più possibile, criteri oggettivi, univoci e omogenei per la determinazione della sanzione pecuniaria nei procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica, in conformità alla normativa vigente sovraordinata e per assicurare il rispetto dei principi di equità, imparzialità, efficienza ed efficacia che reggono l'attività amministrativa;

Esaminato il documento predisposto dall'Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio relativo agli indirizzi applicativi per la determinazione della sanzione pecuniaria nei procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica, dettagliato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto documento per la gestione delle istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica al fine di garantire omogeneità di trattamento nei confronti dei soggetti interessati;

Atteso che ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 compete alla Giunta Comunale deliberare in merito;

Richiamati:

- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- Di approvare gli indirizzi applicativi per la determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 36-bis c. 5-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica così come specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che, conformemente alle previsioni dell'art. 167 c. 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento sono introitate in apposito capitolo di bilancio finalizzato a finanziare interventi di salvaguardia del territorio e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)

CITTÀ di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 – TECNICA
SETTORE 4° URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. E DALL'ART. 36-bis C. 5-bis DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Allegato A

L’obiettivo del presente documento è l’individuazione di un equo e semplificato sistema di calcolo della sanzione pecuniaria prevista nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica.
A tal fine, occorre partire dal disposto dell’art. 167 comma 5 del D.Lgs 42/2004, il quale stabilisce che “*il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima".*
Principio ribadito dal comma 5-bis dell’art. 36-bis del DPR 380/2001 e succ. mod. ed int., introdotto dall'art.3, comma 4-bis, D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, che recita testualmente “*Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”*; il comma prosegue disponendo che “*in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.*

L’importo dovrà essere quantificato, sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo di seguito dettagliati, a cura e spese del trasgressore sotto forma di perizia di stima asseverata da tecnico abilitato, che dovrà essere allegata all'istanza di compatibilità paesaggistica.
Il presente documento ha pertanto la finalità di rappresentare un supporto e fornire delle linee guida per la redazione della suddetta perizia. Si tratta quindi di stabilire, per quanto più possibile, criteri oggettivi, univoci e omogenei per assicurare il rispetto dei principi di equità, imparzialità, efficienza ed efficacia.

Per la definizione dei criteri e delle modalità da applicare nel determinare la sanzione pecuniaria è necessario distinguere tre casistiche:

1. Nel caso in cui le opere abusive siano ritenute dalla Soprintendenza compatibili con il vincolo di tutela paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al solo maggior profitto conseguito, in quanto si assume che il giudizio di compatibilità dell’Ente preposto alla gestione del vincolo implichi una valutazione di sostenibilità intesa come “tollerabilità” dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale con conseguente prevalenza del profitto rispetto al danno arrecato al paesaggio. Pertanto, qualora la Soprintendenza abbia espresso parere favorevole alla conservazione delle opere *ovvero* si sia formato il silenzio-assenso, il danno ambientale, anche se di per sé non risulti nullo, sarà tuttavia considerato trascurabile rispetto al profitto conseguito e l’importo della sanzione corrisponderà di conseguenza al valore del profitto.
2. Nel caso l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico e non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica asseverata in tribunale, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, sicuramente prevalente e preponderante stante il suddetto giudizio di incompatibilità).
3. Nel caso l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato una alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di tutela, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Soprintendenza riterrà opportuno stabilire.

Calcolo del maggior profitto conseguito MPC (incremento di valore)

Presupposto necessario per la presenza di un “profitto conseguito” è che, la realizzazione delle opere abusive, abbia influito sul valore di mercato del bene. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale eventualità si

verifica nel caso di ampliamenti (nel rispetto della circolare ministeriale n. 33/2009 e del parere dell'ufficio legislativo del Ministero della Cultura prot. 19133 del 19/07/2023 e di eventuali disposizioni ministeriali successive al presente atto *ovvero* nei casi ricadenti nell'art. 36-bis c. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), e in tutti quei casi in cui le opere realizzate producano un aumento, benché anche minimo, del valore del bene immobiliare. Si tratta quindi di quantificare mediante procedimenti di estimo la differenza tra il valore/plus-valore generato dell'opera realizzata abusivamente ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa. L'aumento del valore venale dell'immobile verrà pertanto quantificato come la differenza tra il valore venale dopo l'esecuzione delle opere abusive (valore attuale dell'immobile) ed il valore venale prima della realizzazione dell'illecito deducendo il costo di costruzione.

I parametri per il calcolo del profitto (**MPC**) ai quali far riferimento sono i seguenti:

MPC = ((Vmd - Vmp)- Coe) x Zu x Va

Vmd = valore di mercato dopo la realizzazione delle opere;
Vmp= valore di mercato prima della realizzazione delle opere;
Coe = costo delle opere eseguite;
Zu = coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona in cui ricade l'intervento;
Va = coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso.

Valore di mercato dopo la realizzazione dell'opera (Vmd)
Valore di mercato dopo la realizzazione delle opere, aggiornato alla data di presentazione dell'istanza di parte, desunto in relazione alle caratteristiche intrinseche, alla zona del territorio su cui è localizzato, alla tipologia e stato di conservazione dell'immobile. Tale valore non può essere inferiore a quello rilevato dall'Osservatorio Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Savigliano nel medesimo periodo.
Nel caso di opere di riqualificazione energetica di cui al D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. (inserimento di pannelli solari/fotovoltaici, sostituzione di serramenti esterni, realizzazione del cappotto esterno di isolamento, ecc.) fatte salve le esclusioni di legge, si dovrà effettuare una verifica per definire il maggiore valore del fabbricato a seguito delle opere effettuate e occorrerà anche considerare il risparmio energetico o del ricavato della vendita di energia e/o del risparmio da auto produzione.

Valore di mercato prima della realizzazione delle opere (Vmp)
Valore di mercato prima della realizzazione delle opere desunto in relazione alle caratteristiche intrinseche, alla zona del territorio su cui è localizzato, alla tipologia e stato di conservazione dell'immobile. Tale valore non può essere inferiore a quello rilevato dall'Osservatorio Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per il Comune di Savigliano nel medesimo periodo.

Al fine del calcolo del valore di mercato ante e post-operam, la Superficie Utile Lorda di riferimento deve tenere conto dei seguenti coefficienti di riduzione, per le destinazioni residenziali:

Vano utile (tutti i vani di abitazione inclusi bagni, ripostigli, lavanderia/stireria e cabine armadi)	1
Vano accessorio (cantine, garage, solai, sgomberi, ecc.)	0,60
Superficie accessoria (balconi, logge, porticati, tettoie, ecc.)	0,60

Costo delle opere eseguite (Coe):
è calcolato sulla base di Computo Metrico Estimativo, debitamente asseverato, da redigere a cura del tecnico abilitato sulla base del prezzario regionale vigente all'epoca dell'abuso *ovvero*, in caso di opere antecedenti, ricorrendo all'ultima versione disponibile nell'archivio prezziario regionale per annualità e aggiornando poi il

valore complessivo delle opere mediante l'applicazione della percentuale di riduzione dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Zona di ubicazione (Zu):
è il Coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona su cui ricade l'intervento. Il territorio soggetto al vincolo di Tutela Paesaggistica viene suddiviso in zone, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente in base al valore paesaggistico della specifica zona*.

Area agricola	1,2
Beni culturali ambientali individuati dal P.R.G.C. (art. 31)	1,4
Complessi aventi valore documentario individuati dal P.R.G.C. (art. 32)	1,3

* nel caso in cui l'intervento ricada in più zone, si utilizzerà il coefficiente maggiore.

Vetustà dell'opera abusiva (Va):
è il Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell'abuso. Tale coefficiente, la cui riduzione non potrà comunque superare il 50%, è così calcolato:

per i primi 5 anni	1
per ogni anno successivo ai primi 5 (con riduzione massima 0,50) *esempio: abuso realizzato 8 anni prima: Va=1-0,01x(8-5)=0,97;* *abuso realizzato 40 anni prima: Va=1-0,01x(40-5)=0,65;* *abuso realizzato 55 anni prima e oltre: Va=0,50*	1 – 0,01

Importi minimi e forfettari delle Sanzioni

Per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto indicate, nei limiti dell'art. 167 c.4 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 36-bis c.4 del D.P.R. 380/2001, il valore della sanzione pecuniaria, è soggetto ai seguenti importi minimi:

- Ristrutturazione Edilizia (art.3 c.1 lett. d del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) con aumento di superficie utile o volume**: minimo €. 3.000,00
- Ristrutturazione Edilizia (art.3 c.1 lett. d del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) senza aumento di superficie utile o volume**: minimo €. 2.000,00
- Restauro e risanamento conservativo (art.3 c.1 lett. c del D.P.R. 380/01 e s.m.i.): minimo €. 1.500,00
- Manutenzione straordinaria (art.3 c.1 lett. b del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) ed altre opere minori o in regime edilizio libero/ordinaria: minimo €. 1.000,00

*** per superficie utile si intende "qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione. Sono ammesse logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso" (Circolare MiBAC n. 33 del 2009)*
Per volume si intende "qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici" (Parere dell'Ufficio Legislativo del MiC prot. 19133 del 19/07/2023).

Per i casi di seguito elencati, riferiti a interventi anche su aree libere, qualora non comportino un aumento del valore dell'immobile, vengono applicati i seguenti valori forfettari del maggior profitto conseguito (MPC):

- pali, torri o tralicci:
  - con altezza inferiore a ml 6,00: € 2.500,00;
  - con altezza superiore a ml. 6,00: € 2.500,00 + 100 €/ml
- recinzioni con opere murarie:
  - fino a 10 ml: importo pari a € 1.000,00;
  - oltre 10 ml fino a 50 ml: importo pari a € 1.500,00;

- oltre 50 ml fino a 150 ml: importo pari a € 2.000,00;
- oltre i 150 ml.: importo pari a € 2.000,00 + 3 €/ml per gli ulteriori metri di recinzione

· movimenti di terra / sistemazioni del terreno (Scavi e riporti):
- fino a 200 mc: importo pari a € 1.000,00
- oltre 200 mc fino a 500 mc: importo pari a € 1.500,00
- oltre 500 mc fino a 1.000 mc: importo pari a € 2.000,00
- oltre 1.000 mc fino a 2.500 mc: importo pari a € 2.500,00
- oltre 2.500 mc: importo pari a € 3.000,00

· tutte le opere non espressamente qualificabili nei punti precedenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di urbanizzazione, opere sportive o pertinenziali che non creano volumi o SUL, produzione di energia da fonti rinnovabili, insegne di esercizio e impianti pubblicitari, ecc.)
- se riconducibili agli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e ricompresi nell'allegato B del D.P.R. 31/2017: importo pari a € 1.500,00
- se soggetti a procedimento autorizzatorio ordinario: importo pari a € 2.500,00.

Calcolo del danno arrecato DA

Il danno paesaggistico-ambientale assume rilievo preponderante rispetto al profitto conseguito nel caso in cui le opere abusive siano ritenute dalla Soprintendenza incompatibili con il vincolo di tutela. Relativamente alla determinazione del danno non risultano norme o approfondimenti specifici che individuino criteri obiettivi ai fini della sua definizione e quantificazione.

Considerato nella sua accezione più vasta, il danno paesaggistico-ambientale consiste nell'alterazione, deterioramento o distruzione dell'ambiente e del paesaggio, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti. In tal senso è quantificato come il costo di tutte le opere necessarie per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e delle condizioni originarie del bene danneggiato, ossia i costi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi come originariamente erano, comprensive di trasporto e oneri di discarica.

Tale importo, determinato attraverso un Computo Metrico Estimativo asseverato e redatto sulla base del prezzario regionale vigente al momento dell'istanza, deve poi essere incrementato del Coefficiente di maggiorazione in riferimento alla zona di ubicazione (Zu) in cui ricade l'intervento.

Disposizioni generali conclusive

Sono fatte salve le esclusioni stabilite dalle disposizioni di legge:
- art. 149 del Decreto Legislativo 42/2004
- allegato A) del DPR 13/02/2017 n. 31
- art. 34-bis recante "tolleranze costruttive" del DPR 380/2001 e s.m.i..

In linea con i pareri dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 12385 del 27.04.2016 e n. 12633 del 20.04.2017, nel caso di accertamento di conformità relativi ad abusi edilizi commessi antecedentemente all'apposizione del vincolo paesaggistico la procedura prevede che:
- non sussiste abuso paesaggistico nell'ipotesi di carenza originaria del vincolo;
- l'insussistenza dell'illecito paesaggistico esclude l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 167 del D. Lgs n. 42/2004;

l'intervento edilizio in sanatoria dovrà comunque essere sottoposto alla procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica postuma, escludendo i limiti di ammissibilità contenuti nel comma 4 dell'art. 167 del Codice.

In caso di interventi realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, nella determinazione della sanzione pecuniaria si farà riferimento solamente alla superficie/porzione/parti dell'immobile eseguite abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo.

La realizzazione di eventuali prescrizioni o condizioni, contenute nel parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza, e riguardanti finiture, particolari, schermature del manufatto, od altri modesti interventi volti a migliorare la tipologia e l'estetica del manufatto, una volta ottemperate, sono da considerarsi interventi finalizzati all'eliminazione del danno ambientale paesaggistico prodotto e, pertanto, non sono da considerarsi nella perizia di stima per la determinazione della sanzione.

In caso di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di totale adeguamento ai titoli abilitativi, la sanzione pecuniaria non è dovuta.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica non può prescindere dalla necessaria verifica di conformità anche urbanistica ed edilizia dell'opera abusivamente realizzata, non potendo la stessa restare priva del titolo edilizio.

Il pagamento della sanzione determinata deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento/notifica della comunicazione dell'avvenuta determinazione.
Su richiesta dell'interessato, per importi superiori a 10.000,00 € è consentita una rateizzazione nella misura di due rate di egual importo (50%):

- la 1^ rata da versarsi entro e non oltre i 30 gg. dalla data di ricevimento/notifica della comunicazione dell'avvenuta determinazione;
- la 2^ rata da versarsi entro e non oltre i 90 gg. dalla data di ricevimento/notifica della comunicazione dell'avvenuta determinazione.

Nel caso si scelga la rateizzazione, con l'inoltro della quietanza di pagamento della prima rata dovrà essere presentata polizza fideiussoria a garanzia del versamento della 2^ ed ultima rata. A dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'ultima rata dovrà essere inoltrata quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale.

Resta inteso che dovranno essere applicate e rispettate eventuali disposizioni normative e ministeriali successive al presente atto.